



UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI

FONDO DI PREVIDENZA

USIF: FACCIAMO CHIAREZZA

Al fine di soddisfare i numerosi quesiti formulati dai colleghi circa le notizie apparse in questi giorni inerenti il Fondo di Previdenza, l' **USIF** ha dato mandato al proprio Ufficio Legale ed altri professionisti convenzionati al fine di approfondire la normativa di riferimento.

Dallo studio è emerso quanto segue:

la Legge 30/11/1961, n. 1326 recante norme di modifica delle disposizioni sulla Cassa Ufficiali e sul Fondo di Previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di Finanza. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1961, n. 320, individua due istituti di previdenza complementare destinate a migliorare i trattamenti di quiescenza dei militari della Guardia di Finanza.

L'art.1 della legge afferma che alla Cassa Ufficiali, istituita con l'art. 33 del Regio Decreto-Legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina. **Gli ufficiali sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120.**

L'art 2 regola il Fondo di Previdenza per Sottufficiali, Appuntati e Finanziari della Guardia di Finanza, istituito con l'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512. Al Fondo è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanziari ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere. **I sottufficiali e i militari di truppa sono**

tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512.

L'art 3, nel regolare il versamento delle indennità e dell'erogazione del premio che **devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo**, afferma che essi sono corrisposti **agli iscritti in misura mai inferiore all'importo dei contributi versati dai medesimi.**

Si ha titolo alle prestazioni alla cessazione dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente e nel caso di morte dell' iscritto in attività di servizio l'indennità od il premio spetta ai propri familiari nel rispetto del seguente ordine di preferenza: alla vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato; ai figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti: in parti uguali; ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti: in parti uguali; ai genitori; ai fratelli e alle sorelle: in parti uguali.

L'art. 4 della citata legge prevede la possibilità che i due istituti siano finanziati con risorse diverse dai contributi degli iscritti, ma esse devono essere gestite con contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dalla Cassa e dal Fondo ai propri iscritti.

L'art 5 stabilisce una sostanziale e formale autonomia fra di due istituti, infatti il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza **sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.** Il Consiglio di amministrazione della Cassa Ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di Finanza in servizio permanente quali membri effettivi nonché da tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti; mentre il Consiglio di amministrazione del Fondo di Previdenza per il personale I.S.A.F. della Guardia di Finanza è composto da cinque membri effettivi di cui un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo «Appuntati e Finanzieri» in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo «Appuntati e Finanzieri» in servizio permanente.

La nomina dei membri dei Consigli di amministrazione è disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri nominati dal Ministro dell'economia e delle Finanze.

Sia la **Cassa ufficiali sia il Fondo di Previdenza sono Enti aventi personalità giuridica che hanno**, come già evidenziato, **lo scopo di erogare un'indennità supplementare** (aggiuntiva a quella principale) **e la possibilità di concedere prestiti.** Sono stati istituiti dal R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568 e sono **sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

Dalle norme in esame, entrambi gli enti hanno organi statuari di indirizzo, gestione e controllo costituiti dal **Consiglio di Amministrazione** e il **Comitato dei Sindaci**, che ha il

compito di seguire l'andamento. Entrambi i CdA sono nominati, su proposta del Comandante Generale, dal Ministro dell' Economia e delle Finanze, al quale la legge demanda la vigilanza sugli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, i Consigli di amministrazioni approvano i bilanci di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale annuale; delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprietà e alla vendita dei beni fruttiferi; esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La pianificazione delle attività gestionali avviene per ogni esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio di Amministrazione presenta all'approvazione del Comandante in Seconda, entro il 30 novembre, il bilancio di previsione dell'entrate e delle uscite per l'anno finanziario successivo. Entro il 31 maggio il Consiglio stesso presenta all'approvazione del Comandante in Seconda, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto il quale è costituito da una situazione patrimoniale e da un rendiconto economico. **Dal quadro normativo in esame emerge che qualsiasi modifica strutturale dei due istituti appare complessa ed in particolare la loro fusione in un unico Ente. Sotto il profilo formale occorrerebbe un provvedimento legislativo di soppressione e accorpamento dei due Enti o eventualmente di liquidazione in quanto possiedono bilanci separati e partite contabili pendenti.** Dunque la norma di modifica e/o accorpamento inciderebbe in modo rilevante sul patrimonio dei due Enti e dovrebbe presumere complesse regole transitorie anche al fine di rispettare l'art. 3 della legge 1326 che prevede un limite al versamento delle indennità e dell'erogazione del premio che devono essere corrisposti agli iscritti in misura mai inferiore all'importo dei contributi versati dai medesimi.

È dato acquisito che i numeri degli iscritti alla Cassa ufficiali sono nettamente inferiori a quelli degli iscritti al Fondo e diversa è la misura della contribuzione che per la Cassa è superiore per ciascun iscritto. Inoltre ai sensi dell'art. 4 della legge 1326 il finanziamento dei due Enti è avvenuto anche con risorse diverse dai contributi degli iscritti che sono gestite con contabilità separate e la cui misura incide sulla indennità e sul premio da erogare. Tutto ciò comporta che i fattori che compongono i bilanci dei due Enti non sono omogenei, dunque una eventuale accorpamento potrebbe provocare per qualche categoria di iscritti una modifica peggiorativa dei trattamenti previdenziali erogati, e una aggressione dei diritti acquisiti. Entrambe le condizioni sono difficilmente gestibili o risolvibili dalle norme di diritto intertemporale con la conseguenza di apertura di numerosi contenziosi che potrebbero gravare negativamente sul bilancio del nuovo ente.

Possiamo dunque prevedere che un eventuale percorso teso all'accorpamento degli Enti sia allo stato molto complesso e certo non facile né di celere sviluppo.

USIF... il Sindacato dei Finanziari

www.usif.it

CURIOSITA':

Iscritti al Fondo di previdenza rilevati nelle annualità dal **2009** al **2022** (dati estrapolati dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione)

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Iscritti	60.043	58.715	58.914	58.321	57.061	56.726	56.493

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Iscritti	56.326	56.329	55.476	55.121	55.933	55.521	54.264

